

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Limitazione dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del Fiume Metauro per il periodo 21 ottobre - 15 novembre 2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto.

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

VISTA la DGR n. 1053 del 09/09/2019 ad oggetto "Articolo 28 della Legge Regionale 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino".

VISTA la DGR 1333/2018 ad oggetto "L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2016, n. 31/2017 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni n. 279/2017 e n. 879/2018 della Giunta regionale".

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

DECRETA

- 1) Di disporre, a far data dal 21 ottobre 2019 e fino al 15 novembre 2019, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro:
 - a) sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
 - b) riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate ai precedenti punti a) e b) non trovano applicazione per i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame.
- 3) Di precisare che eventuali modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 4) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questa P.F. potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 5) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni interessati, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, Servizio Protezione Civile), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GreenPower, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (Marche Multiservizi spa ed ASET spa),



nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.

- 6) Di richiedere ai Comuni interessati e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 7) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, ai sensi dell'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 30.000 e, nei casi di particolare tenuità, da euro 300 a euro 1.500.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 9) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso la P.F. Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino della Regione Marche.
- 10) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
 - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
 - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.

Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza..

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

Ernesto Ciani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

Normativa in materia di acque pubbliche

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.

Motivazione

Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l’80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo, posto sul fiume Metauro, di circa 600 l/s, avviene da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA), utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle. Tali invasi, che da monte vengono riforniti dai rilasci dell’invaso del Furlo sul Torrente Candigliano, sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica dei suddetti invasi è destinata a servire il più importante acquedotto della



provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche.

Con riguardo all'invaso di San Lazzaro, si evidenzia che attualmente tale bacino ha una ridotta capacità, conseguente al danneggiamento della paratoia sghiaiatrice verificatosi a marzo 2018. In sua sostituzione, è stato installato un pancone temporaneo che, pur consentendo il deflusso dell'acqua verso la galleria di derivazione, permette un modesto accumulo di acqua nell'invaso, pari al 20% circa del volume complessivo. Tale pancone, sulla base di quanto indicato da ENEL, sarà sostituito entro la fine del corrente anno o prima della prossima stagione estiva. Ne consegue che l'invaso di San Lazzaro, al momento, non è utilizzabile, se non in minima parte, come bacino di accumulo.

Analisi della situazione, stato della disponibilità della risorsa e misure di contrasto

Durante la stagione estiva appena trascorsa, per fronteggiare la riduzione delle disponibilità idriche, questa P.F., con Decreto n. 256 del 08 agosto 2019, aveva disposto, a partire dal 12 agosto e fino al 30 settembre 2019, le seguenti limitazioni dei prelievi dai corsi d'acqua insistenti nel bacino idrografico del fiume Metauro, fatta eccezione per i prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame:

- a) sospensione di tutti i prelievi di acqua pubblica dai corsi d'acqua ubicati nel tratto compreso tra l'invaso del Furlo e la foce del Fiume Metauro (Fiume Candigliano, Fiume Metauro e relativi affluenti);
- b) riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento, da tutti i corsi d'acqua presenti a monte del bacino del Furlo (Fiume Candigliano, Fiume Metauro, Fiume Burano, Fiume Biscubio, Fiume Bosso, Torrente Bevano, Torrente Certano e relativi affluenti).

Contestualmente a tale provvedimento era stato accordata, fino al 31/10/2019, anche la deroga al DMV dalle dighe del Furlo, San Lazzaro, Tavernelle (da parte della P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa) e dalla traversa della Liscia in Comune di Fano (da parte di questa P.F.), allo scopo di preservare la disponibilità della risorsa all'interno degli invasi.

I provvedimenti sopra richiamati, unitamente alle Ordinanze emanate dai Sindaci per il contenimento dei consumi di acqua dall'acquedotto e all'attivazione di alcuni pozzi costieri da parte di MARCHE MULTSERVIZI SPA ed ASET SPA, hanno permesso di far fronte alla ridotta disponibilità della risorsa e di superare il periodo estivo.

Tuttavia, nonostante le precipitazioni occorse nel mese di settembre e nei primi giorni di ottobre, le portate dei corsi d'acqua sono rimaste a livelli assai modesti. Attualmente, infatti, la portata del Torrente Candigliano in ingresso al bacino del Furlo è di circa 800 l/s, ben al di sotto della soglia di attenzione di 1400 l/s, che rappresenta il valore della portata funzionale a mantenere in equilibrio il sistema di approvvigionamento idropotabile, tenuto conto dei prelievi effettuati da Marche Multiservizi spa (pari a 600 l/s) e del rilascio del DMV (pari a 750 l/s).

La progressiva contrazione della portata in ingresso al Furlo, unitamente alla mancanza di precipitazioni significative, sta determinando una preoccupante riduzione dei volumi invasati nei bacini ENEL di Furlo-San Lazzaro-Tavernelle che, allo stato attuale (17 ottobre), sono



scesi al 53% della loro disponibilità. Nel solo periodo 10 ottobre-17 ottobre, il volume complessivo è diminuito di circa 70 mila mc, ed attualmente si attesta a circa 700.000 mc. Considerato che il gestore (Marche Multiservizi spa), preleva ogni giorno da tali invasi circa 50.000 mc d'acqua, è possibile riscontrare come il sistema di approvvigionamento idropotabile sia ormai prossimo a condizioni critiche.

Inoltre, anche le sorgenti del Monte Nerone, che riforniscono le aree interne della provincia di Pesaro e Urbino, stanno registrando un sensibile calo. In particolare, AATO evidenzia che allo stato attuale le sorgenti Pieia, Trella e Cornacchia garantiscono una portata pari al 50% di quella ordinaria (Pieia da 70 l/s a 35 l/s, Trella + Cornacchia da 30 l/s a 17 l/s). Per far fronte al calo di portata delle suddette sorgenti, il gestore del servizio idrico ha attivato il prelievo d'emergenza sul T. Burano, in corrispondenza dell'impianto idroelettrico gestito dalla ditta Taglioli srl (ex invaso Crivellini), per una portata di circa 60 l/s.

E' dunque possibile affermare che l'attuale contesto, caratterizzato da condizioni meteorologiche favorevoli (alte temperature e assenza di precipitazioni significative) e da portate in costante e progressiva riduzione, sono tali da determinare uno scenario critico che necessariamente impone l'adozione, per quanto di competenza, delle necessarie misure di contrasto.

A tal fine, l'AATO n. 1 Marche Nord, con nota prot. 1295 del 11/10/2019, ha chiesto alla Regione Marche di prolungare fino al 31 ottobre 2019 la deroga del DMV dalle dighe ENEL. Con nota prot. 1246523 del 17/10/2019, la P.F. Tutela delle Acque, Difesa del Suolo e della Costa, ha accordato la suddetta proroga, sottolineando, tra gli altri, la necessità di adottare, da parte di questa P.F., quale Autorità Concedente, le misure atte a:

- *“impedire i prelievi dalle captazioni ad uso non idropotabile a valle delle dighe interessate dalle deroghe”;*
- *“ridurre o impedire, con progressiva incisività in relazione alla disponibilità della risorsa idrica e ai deflussi in alveo, i prelievi dalle captazioni ad uso non idropotabile sui corpi idrici a monte degli invasi”.*

Per quanto sopra esposto e tenuto conto che questa P.F. è Autorità Concedente per le piccole derivazioni di acqua pubblica di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933, si ravvisa la necessità di rinnovare le medesime limitazioni ai prelievi nel bacino del fiume Metauro, già imposte con Decreto di questa P.F. n. 256 del 08/08/2019, come sopra riportate.

L'adozione delle suddette limitazioni persegue un duplice obiettivo:

- nei tratti a monte degli invasi ENEL, consentono di assicurare un miglior approvvigionamento idrico dei bacini;
- nei tratti a valle degli invasi ENEL, compensano la ridotta portata del fiume, che allo stato attuale viene mantenuta dai soli rilasci degli invasi. Tale misura, che contribuisce a migliorare il deflusso del fiume Metauro, è peraltro da intendersi quale mitigazione degli effetti derivanti dalla diminuzione, in deroga, dei rilasci dagli invasi ENEL.

In altri termini, le suddette limitazioni si rendono necessarie e vengono imposte allo scopo di preservare la risorsa e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA).



Tenuto conto della necessità di informare, con congruo anticipo, i destinatari del presente atto, si ritiene opportuno che la vigenza di tali limitazioni e divieti possa avere effetto a partire dal 21 ottobre e che la vigenza del presente atto possa estesa fino al 15 novembre p.v., allo scopo di preservare la disponibilità idrica e consentire ai corsi d'acqua di recuperare una adeguata portata. Resta comunque inteso che eventuali modifiche temporali potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria dei requisiti da parte dell'ufficio competente.

Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*

I richiamati articoli del R.D. 1775/1933 trovano un sostanziale allineamento normativo con l'art. 25 della L.R. 5/2006, il quale prevede che *“La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; ...”.*

Si ritiene utile sottolineare, inoltre, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, anche come misure finalizzate alla tutela del corpo idrico dal punto di vista ecologico-ambientale.

Esito dell'istruttoria

Nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone di approvare quanto contenuto nel dispositivo. Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il responsabile del procedimento

P.O. Demanio Idrico

Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



ALLEGATI

Nessuno

